



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 89 DEL 19-05-2021

OGGETTO: Eventi sismici del 24.08.2016, del 26.10.2016, del 30.10.16 e giorni seguenti. Misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza. Bonifica sporto di gronda, sugli edifici siti nella Frazione di Nottoria, distinti al Foglio 196 Part. 72-75

IL SINDACO

PREMESSO:

- che alle ore 3.36 del giorno 24 Agosto 2016 si è verificata una violenta scossa di terremoto seguita da un lunghissimo “sciame sismico”, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- che successivamente, il giorno 26 Ottobre 2106, scosse di rilevante entità si sono ripetute, creando ulteriori danneggiamenti e situazioni di pericolo;
- che in data 30 Ottobre 2016 alle ore 7:40, si è verificato un ulteriore evento sismico di eccezionale intensità, che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 Agosto, dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 Ottobre 2016;
- l’Ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto 2016”
- la Legge 123 del 3 Agosto 2017 avente ad oggetto la “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra

l'altro si proroga fino al 28 Febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;
- la Legge Luglio 2018, n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 Febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 Giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 Dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*;
- la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, Art. 1 – Comma 988 *“ Omissis” 4 – ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 Dicembre 2019.... Omissis”*.
- la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, Art. 57, comma 1: ... *Omissis... “4 quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 Dicembre 2021;...Omissis”*.

CONSIDERATO:

- che tali fenomeni sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private che hanno comportato lo sgombero delle stesse;
- che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

VALUTATI gli eventi in essere nel territorio del Comune per il quale è stata emessa dichiarazione di “Stato di emergenza nazionale”;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione Civile.

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26.08.2016 *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*;
- n. 389 del 28.08.2016 *“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”*, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTO:

- l’articolo 28 comma 1 del D.L. 18.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte*

salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”;

- l'articolo 28 comma 6 del D.L. 18.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che pone in capo al Comune di provvedere a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600 e s.m.i. apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Tale articolo prevede inoltre che decorsi 15 giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto sopra citato, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto dei materiali;

CONSIDERATO:

- la necessità e l'urgenza di provvedere alla creazione di passaggi in sicurezza per il pubblico transito;
- che dalla valutazione effettuata dall'Area LL.PP. del Comune di Norcia è stata rilevata, sugli edifici distinti al **Foglio n. 196 – Part. n. 72-75**, la presenza di coppi in condizioni di precaria stabilità, pertanto si è ritenuto necessario dover procedere ad una bonifica dello sporto di gronda sulla pubblica via;
- che qualsiasi indugio potrebbe far aggravare ulteriormente tale minaccia, aumentando il serio e concreto pericolo per l'incolumità pubblica;
- che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

TENUTO CONTO:

- delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., sull'avvio del procedimento, previste dall'articolo 5, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016;
- delle precisazioni contenute nella circolare D.P.C. prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore della quale i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione del procedimento ai proprietari *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

VERIFICATO che si rende imprescindibile la necessità di rendere fruibile la viabilità per pubblico interesse;

CONSIDERATO che per le notifiche e le comunicazioni delle ordinanze, è possibile effettuare proclami pubblici in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, purché copia dell'atto sia depositato nella casa comunale e sia a disposizione degli aventi diritto e pubblicato nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessata;

CONSIDERATO che al fine dell'individuazione dei legittimi proprietari dei fabbricati, è

stata consultata la banca dati catastali, attraverso l'utilizzo della piattaforma SISTER e che i tempi richiesti per l'avvio delle attività di messa in sicurezza con modalità ordinarie risultano incompatibili con l'urgenza a procedere;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili, ove individuati, prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria la pubblica incolumità;

VISTO:

- l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;
- l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
- il D.L. 07/09/01, n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/01, n. 401;
- l'articolo 32 della Legge 23/12/78, n. 833;
- l'articolo 50 comma 5 e 54, comma 2, del D.Lgs. 18/08/00 n.267;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.
- l'articolo 21 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. la bonifica dello sporto di gronda sulla pubblica via, attraverso il riposizionamento di tutti i coppi che si trovano in condizioni di precaria stabilità, degli edifici siti nella Frazione di Nottoria, individuati al N.C.E.U. al **Foglio n. 196 – Part. 72-75**;
2. la bonifica, di cui al punto 1 potrà avere inizio a decorrere dal giorno **04 Giugno 2021, dalle ore 9.00**;
3. la data e l'orario riportati al punto 2, si riferiscono indicativamente all'inizio delle operazioni di che trattasi, pertanto l'Area LL.PP. sarà a disposizione dei cittadini interessati, per ogni aggiornamento sullo stato di avanzamento delle stesse o di eventuali modi

DEMANDA

Al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico o suo delegato, l'esecuzione dell'intervento, come sopra indicato, senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità.

DISPONE

- che decorsi 15 giorni dalla data di notifica ai proprietari, dell'avviso di bonifica dello sporto di gronda sulla pubblica via, il Comune di Norcia disporrà, salvo che gli interessati abbiano espresso motivato diniego, la bonifica di che trattasi;
- che tale avviso costituisce una liberatoria dei proprietari e titolari di diritti reali sull'edificio, interessato dalle attività di messa in sicurezza, avendo contattato telefonicamente tutti i proprietari di cui sopra ove individuati;
- che agli aventi diritto, sarà consentito lo stationamento in area sicura durante le operazioni ;
- di notificare copia della presente ordinanza ai Sig:

1. Fiorucci Daniele, Via Piersanti, 58 -06046- Fraz. Nottoria **NORCIA**

E AD EVENTUALI ALTRI RESPONSABILI NON RILEVATI

2. C.O.R. Sede di Foligno
3. Regione Umbria – Direzione Ambiente
4. Regione Umbria - Protezione Civile
5. Provincia di Perugia
6. Prefettura di Perugia
7. Soprintendenza Architettionica e Paesaggistica dell'Umbria
8. Società Valle Umbra Servizi S.p.a.
9. Responsabile dell'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico – Sede -

Di incaricare il Comando di Polizia Municipale della notificazione della presente ordinanza.

Il responsabile del procedimento è il Geom. Livio Angeletti – Coordinatore del C.O.C. Norcia.

Di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale Online, per 15 giorni la presente ordinanza, sostituendo così di fatto, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla Legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

A norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, si comunica che avverso il presente provvedimento, la S.V. potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR Umbria; in alternativa potrà effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
F.to NICOLA ALEMANNO